

# IPAB “Casa di Riposo Concetta Masselli”

ISTITUTO PUBBLICO PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA  
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI, 4 - SAN SEVERO (FG)

Prot. n. 98/2020

**Oggetto:** Disposizioni urgenti in materia di “lavoro agile” (c.d. smart working) per prevenzione “COVID-19”.

## IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**Vista** la L. 22 maggio 2017, n. 81, recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**Vista** la Circolare ministeriale n. 1/2020 recante “*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” ed in particolare l'art. 1, lett. n.) che così recita: “*la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi*”

previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 che ha stabilito rigide prescrizioni (c.d. zone rosse) per le regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e altre n. 11 province del territorio nazionale;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2020 che ha esteso le prescrizioni previste per le zone rosse del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

**Visti** i recenti casi di persone affette da COVID-2019 verificatisi nella città di San Severo;

## **DISPONE**

che il personale in servizio presso l'IPAB “Casa di riposo Concetta Masselli” svolgerà le prestazioni lavorative secondo la modalità denominata “*lavoro agile*”, ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 81/2017.

La prestazione lavorativa denominata “lavoro agile” sarà svolta, dal **16/03/2020 al 30/04/2020** attraverso le seguenti modalità:

- 1) l'esecuzione della prestazione avverrà all'esterno dei locali aziendali per massimo di n. 30 ore settimanali da svolgersi presso la propria abitazione o altro luogo privato di propria pertinenza. Pertanto, il dipendente presterà la propria prestazione lavorativa all'interno dei locali aziendali per complessive n. 6 ore da espletarsi dalle ore 9,30 alle ore 12,30 del lunedì e del mercoledì.
  - 2) Il dipendente è tenuto a garantire delle fasce orarie di disponibilità, che sono così collocate nel corso della giornata dalle ore 9,30 alle ore 13,00, del martedì, del giovedì e del venerdì. Durante tale arco temporale, è tenuto a mostrarsi reperibile al datore di lavoro e ai colleghi assicurando una risposta tempestiva. Al di fuori di tale arco temporale, la tempestività non è necessaria;
  - 3) La retribuzione resta invariata rispetto a quella attualmente percepita e le mansioni restano quelle fissate nel contratto individuale di lavoro;
  - 4) Al fine di consentire un proficuo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il dipendente dovrà dotarsi, per tutta la durata necessaria, di n. 1 personal computer. La relativa assistenza tecnica sarà a carico dell'azienda, ma il dipendente dovrà garantire la riservatezza dei dati in esse contenuti nel rispetto della normativa vigente sulla privacy aziendale e sul trattamento dei dati personali;
- In caso di malfunzionamento degli strumenti a disposizione, l'azienda si riserva di richiamare il dipendente in sede in attesa che il problema venga risolto;
- 5) La connessione internet resta a carico del dipendente, così come i costi per l'energia elettrica e la rete telefonica fissa e mobile;
  - 6) I controlli del datore di lavoro avverranno sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge n. 300/1970;
  - 7) Nel rispetto degli obblighi di sicurezza su di essa gravanti, l'azienda consegna un'informativa relativa ai rischi generici e specifici connessi alla particolare modalità con la quale sarà svolta la prestazione lavorativa e resta onerata di tutti gli altri adempimenti dovuti. Il dipendente si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione applicando correttamente le direttive aziendali;

8) In osservanza della circolare INAIL n. 48 del 02/11/2017, l'Azienda non ha alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi in quanto il dipendente risulta essere già assicurato per le specifiche attività lavorative svolte in ambito aziendale, infatti sarà adibito alle medesime mansioni svolte in modalità agile che non determinano una variazione del rischio;

9) Il recesso dal presente accordo è possibile con un preavviso di almeno 10 giorni o senza preavviso in caso di giustificato motivo.

San Severo li 13 marzo 2020



*Il Direttore Amministrativo*  
*f.to dott. Michele Fabio FERRO*